



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/1318/16/A

INTERROGAZIONE

N° 1318

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: Collocamento in quiescenza per i dipendenti delle Asl. Richiesta dimissioni volontarie da parte dell'Asl TO2-Ospedale Maria Vittoria di Torino

Premesso che:

l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha come oggetto esclusivo la riforma delle pensioni; la prima sostanziale modifica è l'estensione, su scala generale, del calcolo contributivo;

con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sono stati modificati i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia;

il comma 6 dell'Articolo 24 definisce i nuovi requisiti per quattro diverse categorie di lavoratori;

la prima categoria è quella dei *lavoratori e delle lavoratrici dipendenti del settore pubblico*, per cui, a partire dal 1 gennaio 2012, si richiede di avere 66 anni d'età per ottenere la pensione di vecchiaia.

Ritenuto che

la circolare Inps n. 154 del 17 /09/2015 ha come oggetto: *Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" - riflessi sui Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258 sui trattamenti pensionistici;*

il pagamento del TFS per i dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro perché hanno raggiunto i requisiti della pensione, avviene entro i seguenti termini e modalità:

fino al 31 dicembre 2017:

- unica soluzione se il TFS non supera i 50.000 euro.

- 2 rate annuali se l'ammontare del TFS è tra i 50.000 e i 100 mila euro.
- 3 rate annuali se il TFS totale supera i 100.000 euro. In questo caso la prima e seconda rata sono di 50 mila euro e vengono erogate rispettivamente a 6 e a 12 mesi da quando decorre il diritto alla liquidazione della prima indennità, successivamente viene pagata la quota residuale con la terza rata.

Visto che

per i dipendenti pubblici i nuovi termini di pagamento e liquidazione TFS cambiano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, per cui vi sono tre tipologie di termini di pagamento:

- breve - entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
- non prima di 1 anno - se la cessazione del contratto a tempo indeterminato avviene per pensionamento per raggiungimento dei requisiti di servizio o per età;
- non prima di 24 mesi se la cessazione avviene per **dimissioni volontarie** con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.

se la liquidazione supera i predetti termini al dipendente sono riconosciuti anche gli interessi di mora, qualora se il TFS breve viene pagato oltre i 105 giorni, e dopo 3 mesi dai 12 e 24 mesi negli altri casi [...];

la recente circolare n. 54/2016 dell'Inps, in riferimento ai lavoratori iscritti all'INPS, Gestione ex INPDAP, modifica l'iter per presentare la domanda di pensione, prevedendo un ulteriore allungamento dei tempi per i lavoratori non iscritti alla Cassa Stato, che in seguito sono poi passati nell'ex INPDAP;

le domande di pensione inoltrate da questa categoria di lavoratori devono essere presentate con uno specifico periodo di anticipo, ossia almeno 6 mesi prima rispetto alla data di uscita dal lavoro.

L'iter da seguire indicato sembrerebbe:

- 1) fare domanda di pensione all'INPS, avvalendosi del sito web, del contact center o tramite patronato, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data prevista per il collocamento a riposo;

- 2) inviare domanda di cessazione dal servizio alla propria amministrazione, rispettando scadenze e modalità previste dall'Ente;

si tratta di due distinte domande: la prima destinata all'INPS e la seconda rivolta invece all'Ente – datore di lavoro.

Considerato che

come riferito da alcune testimonianze pare vi siano procedure differenti richieste a seconda dell'azienda sanitaria, ad esempio tra Asl TO2 e A.O.U. Città della Scienza e della Salute per poter presentare domanda di pensionamento;

ai dipendenti dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino - Asl TO2 vengono richieste obbligatoriamente le dimissioni volontarie per il collocamento in quiescenza, mentre i dipendenti dell'Ospedale Molinette - Città della Salute non sono tenuti a rassegnare le proprie dimissioni per presentare la domanda di pensionamento.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere

l'iter procedurale per il collocamento in quiescenza dei dipendenti delle ASR

quali siano i motivi dell'adozione di due differenti iter per il collocamento in quiescenza;

quali conseguenze vi siano per i dipendenti, in entrambi i casi, su modalità e tempistiche di liquidazione del TFS e di pensionamento;

se e con quali modalità venga applicato il turn over in entrambi i casi;

se intende uniformare l'iter per il collocamento a riposo onde evitare discriminazioni per i dipendenti delle ASR

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)